

**REGOLAMENTO**  
PER L'ISTITUZIONE  
DELL'ALBO COMUNALE  
DEI VOLONTARI CIVICI

## **Art. 1 - Oggetto e finalità**

Con il presente regolamento il Comune di Castelletto Monferrato, in virtù dei principi di sussidiarietà, intende sostenere l'iniziativa dei cittadini che si offrono come volontari per svolgere, nella piena espressione della propria solidarietà sociale e civile, in condizioni di assoluta spontaneità e gratuità e in assenza di qualunque vincolo di subordinazione, attività solidaristiche integrative, per scopi di pubblico interesse, in connessione con lo sviluppo e la diffusione delle attività e dei servizi pubblici, anche in supporto alle attività delle Associazioni di volontariato esistenti sul territorio, nel rispetto dei principi di libertà di scelta e di collaborazione dei volontari e nel rispetto della loro incolumità personale.

Il volontariato, svolto in ogni sua forma, è, infatti, espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, strumento utile all'individuazione dei bisogni e all'efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi.

Il Comune di Castelletto Monferrato riconosce e valorizza:

- la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta da singoli, in forma gratuita, in quanto contributo costruttivo alla comunità civile e allo sviluppo di servizi comunali di pubblica utilità;
- la funzione formativa in senso lato e di costruzione di esperienze significative del volontariato, attraverso il quale l'individuo resta attivo nella società anche nelle fasi della vita in cui è esterno al mondo della produttività, per ragioni di età o di mercato o altra condizione personale;
- la funzione di sensibilizzazione della comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative, feste, mostre, momenti aggregativi e culturali, con il coinvolgimento dei volontari;
- la promozione di momenti ed occasioni di confronto e collaborazione tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

## **Art. 2 - Ambiti di applicazione**

Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti o altro, alla stessa o ad altri soggetti.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le finalità del Volontariato Civico vengono di seguito elencate:

- finalità di *carattere sociale*, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relativa agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;
- finalità di *carattere civile*, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, del decoro e della valorizzazione degli spazi pubblici;
- finalità di *carattere culturale*, ossia quelle relative all'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche; rientrano, altresì, in questo ambito anche le attività di supporto alle manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione comunale.

Sono escluse dal presente Regolamento le attività che possano comportare pericolo di danno grave alla persona per il volontario stesso o per terzi.

## **Art. 3 - Istituzione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici**

Ai fini del presente Regolamento, il Comune di Castelletto Monferrato istituisce l'Albo Comunale dei Volontari Civici, la cui gestione è in capo al Responsabile del Servizio

Amministrativo, finalizzato a disciplinare l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato nel quale i singoli cittadini possono iscriversi al fine di dare la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, all'art. 2

#### **Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale dei Volontari Civici**

I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato, ai fini dell'iscrizione all'Albo Comunale dei Volontari Civici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare nella domanda d'iscrizione unitamente alle proprie generalità e recapiti:

- essere cittadini italiani o cittadini di un paese dell'UE in possesso di regolare attestazione di soggiorno, o cittadini non appartenenti all'UE in possesso di regolare titolo di soggiorno;
- aver compiuto i 18 anni all'atto della presentazione della domanda e non aver superato gli 80 anni;
- essere in possesso dell'idoneità psico-fisica;
- non essere in possesso di condanne penali, misure restrittive della libertà personale e/o provvedimenti interdittivi dai pubblici impieghi o dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

#### **Art. 5 - Modalità di iscrizione all'Albo Comunale dei Volontari Civici**

All'Albo Comunale dei Volontari Civici possono essere iscritti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4 e abbiano presentato regolare domanda.

La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata, secondo le modalità che verranno indicate nell'Avviso pubblico, mediante compilazione dell'apposito modulo di iscrizione reperibile presso l'ufficio servizi alla persona del Comune o sul sito web istituzionale.

Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati:

- le generalità complete del volontario e la sua residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o di un Paese dell'UE in possesso di regolare attestazione di soggiorno, o di un Paese non appartenenti all'UE in possesso di regolare titolo di soggiorno;
- l'assenza di condanne penali misure restrittive della libertà personale e/o provvedimenti interdittivi dai pubblici impieghi o dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
- l'indicazione dell'ambito o degli ambiti di attività in cui si vuole svolgere l'attività di volontariato;
- l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La domanda di iscrizione all'Albo potrà essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno. Il Responsabile del Servizio Amministrativo esamina le richieste di iscrizione e provvede alla loro iscrizione all'Albo, oppure al diniego motivato e a richiedere eventuale integrazione della documentazione presentata.

Prima dell'emissione dell'eventuale provvedimento definitivo di diniego, l'interessato avrà facoltà di depositare osservazioni scritte entro il termine di 10 giorni dal ricevimento.

#### **Art. 6 - Aggiornamento dell'Albo Comunale dei Volontari Civici**

Il Responsabile del Servizio Amministrativo procederà alla revisione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici, provvedendo all'iscrizione e alla cancellazione dei volontari secondo le disposizioni del presente regolamento.

Si procederà alla cancellazione dei volontari dall'Albo qualora:

- vi sia richiesta scritta da parte del volontario;
- sia accertata la perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;

- sia accertata la negligenza e/o l'imperizia e/o l'imprudenza nello svolgimento dell'attività da parte del volontario e/o altre condotte, quali alterchi, di cui il volontario si sia reso responsabile nel corso delle attività;
- sia rilevata la mancata partecipazione del volontario, senza giustificato motivo, per un anno, alle attività proposte per le quali la persona si sia resa disponibile.

## **Art. 7 - Caratteristiche del rapporto tra volontariato civico e Amministrazione comunale**

Ciascun cittadino ha la facoltà di richiedere all'Amministrazione comunale di fare esercizio di cittadinanza attiva e partecipazione, collaborando attivamente con i servizi pubblici.

Il Volontariato Civico è prestato in forma volontaria e gratuita; non può essere retribuito in alcun modo neppure in forma indiretta; non può assolutamente prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o agevolazioni nei concorsi pubblici per l'assunzione di personale, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti; non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non potranno vantare nei confronti dell'Amministrazione comunale alcun diritto di tipo retributivo e previdenziale.

L'Amministrazione comunale provvederà alla copertura assicurativa dei Volontari Civici comunali.

Una volta entrati in servizio i Volontari Civici riceveranno una formazione a seconda dell'ambito di attività scelto da parte del competente Responsabile del Servizio.

Prima di entrare in servizio verrà sottoscritto tra le parti un "Patto di volontariato", che prevede:

- l'indicazione delle attività per le quali il Volontario Civico ha espresso la sua disponibilità;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro e/o professionale o di collaborazione assimilabile a queste intercorre tra l'Amministrazione comunale e i volontari in relazione alle attività da questi svolte, e che conseguentemente nessun compenso, remunerazione o retribuzione, neanche sotto forma di rimborso o indennità sarà erogato al volontario neanche in forma indiretta sotto forma di esenzioni o agevolazioni;
- l'impegno dell'Amministrazione comunale ad assicurare i volontari civili;
- l'impegno del volontario ad operare nell'ambito delle attività di volontariato per le quali ha dichiarato la propria disponibilità assicurando adeguata continuità della prestazione e la disponibilità alle verifiche concordate;
- l'impegno del volontario ad operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolge l'attività;
- l'impegno del volontario a non divulgare alcuna informazione, né dato personale di cui viene a conoscenza in ragione dell'attività svolta;
- l'impegno del volontario ad operare sempre esponendo un cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità dello stesso volontario da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza;
- l'impegno del volontario ad utilizzare i beni e i mezzi messi a disposizione dell'Amministrazione comunale, compresi i dispositivi di protezione individuale, con la massima diligenza e cura.

Nel caso di utilizzo di un veicolo ad uso comunale è compito del Volontario Civico il mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso i puntuali adempimenti di legge per il mantenimento della validità della patente di guida; è a carico dell'Amministrazione comunale tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e

straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura di carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo;  
l'impegno del volontario a comunicare ogni variazione intervenuta in ordine ai requisiti di ammissione all'Albo entro 15 giorni dal suo verificarsi;

La violazione in qualunque momento di una o più disposizioni del patto di volontariato comporta la decadenza dall'iscrizione all'Albo e l'interruzione delle attività di volontariato. L'iscrizione all'Albo Comunale dei Volontari Civici non esclude l'essere socio-iscritto ad Associazioni di volontariato. Qualora il Volontario Civico ne faccia richiesta, l'Amministrazione comunale potrà rilasciare una certificazione attestante l'attività svolta e le esperienze acquisite.

#### **Art. 8 - Tutela dati personali**

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali e della vigente normativa in materia, tutti i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza e per le finalità strettamente connesse. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelletto Monferrato.

Il trattamento avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

#### **Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali**

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

Il presente Regolamento è soggetto alla pubblicazione all'Albo pretorio per 30 giorni consecutivi e lo stesso entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente Regolamento è sottoposto a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità ed essere accessibile a chiunque intenda consultarlo.